

DETERMINA N. 163/2024

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO il Segretario generale

Premesso che:

- *omissis* Funzionario PF livello 52, trasferito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito: AGCOM) con la procedura di mobilità straordinaria con delibera AGCOM n. 141/2022CONS del 5/5/2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, con contestuale cancellazione dai ruoli dell'Autorità e cessazione in data 30 giugno 2022;
- *omissis* Funzionario PF livello 41, ha presentato le dimissioni con nota ns prot. n. 15288 del 15/05/2023 e il Consiglio dell'Autorità ha disposto la cancellazione dai ruoli con decorrenza dal 1° giugno 2023;
- *omissis* Funzionario III livello 7, ha presentato le dimissioni con nota ns prot. n. 56153 del 7/06/2024 e il Consiglio dell'Autorità ha disposto la cancellazione dai ruoli con decorrenza dal 2 novembre 2023, data del suo collocamento in aspettativa;
- *omissis*, Vice assistente livello 13, ha presentato le dimissioni con nota ns prot. 57096 del 1/06/2024 e il Consiglio dell'Autorità ha disposto la cancellazione dai ruoli con decorrenza dal 2 novembre 2023, data del suo collocamento in aspettativa;
- *omissis* Funzionario II livello 19, ha presentato le dimissioni con nota ns. prot. 61202 del 25/06/2024 e il Consiglio dell'Autorità ha disposto la cancellazione dai ruoli con decorrenza dal 4 dicembre 2023, data del suo collocamento in aspettativa;

Visti:

- l'art. 4 del Regolamento di quiescenza e previdenza dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, (di seguito: Regolamento), recante "Trattamento pensionistico complementare" che al comma 4 ha disposto "*Per i dipendenti in servizio che aderiscono al Fondo, l'IFR determinata ai sensi del precedente art. 3, calcolata alla data di adesione del Fondo, resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile*" e al comma 5 che "*I dipendenti in servizio, all'atto dell'adesione al Fondo, possono chiedere che l'IFR maturata sino alla data di adesione al Fondo, venga in tutto o in parte versata dall'Autorità al Fondo stesso entro 6 mesi dalla richiesta*";
- l'art. 6 del Regolamento recante "Anticipazioni del Fondo, del TFR e dell'IFR";
- l'art. 7 del Regolamento recante "Erogazione dei trattamenti", che al comma 1 ha disposto che "*L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa, decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali; e al comma 2 che "Per gli importi superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni*

Considerato che:

- alla data di cessazione *omissis* ha maturato la somma lorda di € 138.008,66 a titolo di IFR e che nella mensilità di settembre 2022 è stato già liquidato l'importo lordo di € 50.000,00 e nella mensilità di luglio 2023 è stato corrisposto l'ulteriore importo lordo di € 50.000,00, ai sensi del suddetto art. 7 comma 2 del Regolamento;

- alla data di cessazione *omissis* ha maturato la somma lorda di € 133.333,27 a titolo di IFR e che nella mensilità di maggio 2023 le è stato corrisposto, ai sensi del citato art. 6 del Regolamento un anticipo di IFR dell'importo lordo di € 36.751,53 e che nella mensilità di luglio 2023 è stato liquidato l'importo lordo di € 50.000,00;
- alla data di cessazione *omissis* non ha maturato l'IFR, in quanto ha aderito al fondo pensione complementare nel mese di febbraio 2022 e scelto di versare la somma lorda di € 513,69 maturata a titolo di rateo di IFR al fondo stesso, ai sensi del citato art. 4 del Regolamento. Pertanto, nulla è più dovuto;
- alla data di cessazione *omissis* ha maturato, a titolo di IFR, la somma lorda di € 8.258,54;
- alla data di cessazione *omissis* ha maturato la somma lorda di € 47.631,62 a titolo di IFR, avendo aderito nel mese di giugno 2021 al fondo di previdenza complementare e scelto di accantonare in Autorità l'IFR maturato, ai sensi del suddetto art. 4 del Regolamento.

Visto:

- il Bilancio di previsione 2024, nonché pluriennale 2024 – 2026 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 193/2023 del 7 dicembre 2023 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 30800 per sostenere la già menzionata spesa, che risulta impegnata ai sensi dell'art. 16 co. 3 lett. a) del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, a chiusura delle sopra richiamate posizioni contabili

1. di liquidare nella mensilità di luglio 2024:
 - i. *omissis* l'importo lordo di € 38.008,66;
 - ii. *omissis* l'importo lordo di € 46.581,74;
 - iii. *omissis* l'importo lordo di € 8.258,54;
2. di liquidare nella mensilità di agosto 2024:
 - i. *omissis* l'importo lordo di € 47.631,62.
3. di disporre la pubblicazione della presente determina, con gli opportuni *omissis*, sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25/07/2024

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA